

Notifica atti tributari e servizio "seguimi"

La Sezione Tributaria della Cassazione ha ritenuto invalida la notifica eseguita dall'«Agenzia delle Entrate presso l'indirizzo indicato da Poste italiane individuato mediante il servizio «Seguimi», qualificando detto servizio (di natura contrattuale e finalizzato a far pervenire la corrispondenza «diversa dagli atti giudiziari» all'indirizzo indicato dal richiedente) non equiparabile all'«elezione di domicilio di cui all'art. 60, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973.

(Cass. Civile, Sez. V, Ordinanza 25 giugno - 3 dicembre 2019, n. 31479)